

COMUNICATO Protocollo n: S-980 del 29 luglio 2020	NUMERO: 152 ANNO SPORTIVO: 2019/2020
---	---

PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	

DESTINATARI	
	Organi Centrali e Periferici

OGGETTO	
	Tribunale Federale

ABSTRACT	
	Decisione n°12-2020 – Procedimento n. 1/FIH/2020

ALLEGATI	
	N°1

RIFERIMENTI NORMATIVI	

PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
	Segreteria Organi di Giustizia E-mail: contardi@federhockey.it Telefono: 0683751109

REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 1/FIH/2020

DECISIONE n. 12/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo)

all'esito della camera di consiglio del 21 luglio 2020, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione nel procedimento tra il sig. **ENRICO MEDDA**, nella qualità di Consigliere Federale FIH (c.f. MDDNRC64R06B354L), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pericoli, e la **FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fontana.

Svolgimento del giudizio

Con ricorso ex art. 117, comma 2, Regolamento di Giustizia FIH (d'ora innanzi, semplicemente RdG) e art. 26, ultimo comma, Statuto FIH, del 13 maggio 2020, il sig. Enrico Medda, nella qualità di Consigliere Federale FIH, proponeva ricorso, nei confronti della Federazione Italiana Hockey, al fine di richiedere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale nr. 514.23 (quadriennio Olimpico 2017-20) relativamente a quanto deliberato in merito all'anno sportivo 2019/2020, ritenendo tale provvedimento contrario a norme di legge, allo statuto Federale FIH, ai regolamenti della Federazione e, soprattutto, al codice di Comportamento Sportivo Coni e ai principi etico sportivi.

Il ricorrente, in via preliminare, eccepiva la regolarità stessa del Consiglio Federale tenutosi in data 18 aprile 2020 in modalità a distanza - online e, quindi, della conseguente delibera ivi adottata, in quanto la seduta si era svolta con modalità non conformi ed in violazione dell'art. 73 del D.L. nr. 18 del 17/03/2020, stante, al riguardo, l'assenza di un collegamento video e, di conseguenza, l'impossibilità di identificare i partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ciò che avrebbe comportato l'assoluta

confusione nella quale si sarebbe tenuta la seduta, come comprovato dall'attenta rilettura delle dichiarazioni di voto.

Sempre in via preliminare, il ricorrente eccepiva la violazione della delibera impugnata per violazione dell'art. 66, ultimo comma, del Regolamento Organico FIH, in quanto l'atto non sarebbe stato letto in Consiglio Federale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel merito della vicenda, il ricorrente assumeva violato il combinato disposto dell'art. 1, Codice di comportamento Sportivo del Coni, degli artt. 6 e 64 Statuto FIH, dell'art. 62 del Regolamento Gare e Campionati, nonché degli artt. 2 e ss. della Guida Pratica all'attività agonistica 2019/20, in virtù del quale ogni singolo sodalizio affiliato alla Federazione ha il diritto di partecipare all'attività agonistica in base a quanto previsto dai suddetti regolamenti, non potendosi ritenere assolutamente valido un campionato (e la relativa classifica finale) allorquando, come nel caso di specie, non sono state svolte tutte le partite previste in calendario. Eccepiva, pertanto, la violazione dell'art. 4, 8 e 9 del Regolamento Gare e Campionati, nonché l'inadempimento della Federazione nei confronti dei sodalizi iscritti alle manifestazioni ex art. 1218 c.c. e ss.

Ancora, nel merito, eccepiva la violazione dell'art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo Coni, in quanto la delibera impugnata avrebbe alterato in maniera artificiosa il regolare svolgimento e/o il risultato della manifestazione sportiva e in ogni caso deduceva la contraddittorietà della motivazione della delibera assunta.

Concludeva, quindi, per l'annullamento e, comunque, per dichiararsi nulla, invalida e inefficace la delibera del Consiglio Federale impugnata.

La Federazione Italiana Hockey (FIH), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Fontana, si costituiva regolarmente nei termini all'uopo assegnati con memoria difensiva e documentazione allegata, contestando in fatto e diritto quanto dedotto e richiesto dal ricorrente.

In particolare, la FIH eccepiva la non impugnabilità della più volte citata Delibera n. 514.23 assunta dal Consiglio Federale FIH n. 23, quadriennio olimpico 2017-2020, in quanto il ricorrente non avrebbe formulato il dissenso in sede di Consiglio Federale, così come prescritto dall'art. 117 RdG FIH.

Veniva eccepito, altresì, che nel corso della seduta del Consiglio Federale del 18 aprile 2020 non si era verificata alcuna violazione dell'art. 66 del Regolamento Organico, che disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio Federale, in quanto non risultano

avvenute contestazioni da parte dei partecipanti ed in special modo da parte del consigliere Medda, con la conseguenza dell'inammissibilità di tale motivo di ricorso.

Nel merito, la difesa della FIH deduceva che il Consiglio Federale, trovandosi nella necessità di normare una situazione del tutto eccezionale e imprevedibile, quale è stata quella verificatasi in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in ottemperanza alle norme emanate con legge dello Stato e dal CONI ha dovuto assumere provvedimenti altrettanto eccezionali per la definizione della stagione sportiva in corso (2019/2020), anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso ma senza una esplicita domanda di vittoria delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunte le tesi del Consigliere ricorrente e dalla Federazione resistente, preliminarmente il Tribunale ravvisa l'opportunità di esprimersi in ordine all'art. 218 del c.d. "Decreto Rilancio", la cui applicabilità è stata dedotta in atti dalla FIH (per sostenere che una fonte normativa primaria ha consentito alle Federazioni Sportive Nazionali di adottare i provvedimenti relativi alla stagione sportiva 2019/2020 anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo) ma contestata dal ricorrente in sede di discussione orale.

Vale la pena di rammentare che il citato art. 218, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, reca *"disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici"*.

Esso dispone, al comma primo, che *"in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali [...] possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020 [...]"*.

I commi successivi istituiscono un sistema *ad hoc* per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto tali provvedimenti, nel quale le competenze risultano concentrate (non negli organi di giustizia endofederali, ma) nel Collegio di Garanzia dello Sport e, per la fase dell'impugnazione, nel Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio: ciò,

nell'intento di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo anche attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere i tempi del contenzioso.

L'ultimo comma dell'art. 218, che qui maggiormente interessa, dispone che *“le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26”*: l'articolo in esame, quindi, trova applicazione esclusivamente per quei provvedimenti assunti dalle Federazioni Sportive Nazionali sulla conclusione della stagione sportiva 2019/2020, se del caso in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, temporalmente ricompresi tra il 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di contestuale entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) e il sessantesimo giorno successivo al termine dello stato emergenziale, che a tutt'oggi fissato è per il 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe).

In conclusione, l'art. 218 non può trovare applicazione nel presente procedimento, avente per oggetto l'impugnazione di una delibera adottata dal Consiglio Federale convocato per il 18 aprile 2020.

Ulteriormente, ne discende che il Tribunale Federale, la cui potestà decisoria non è stata peraltro contestata da nessuna delle parti del procedimento, dovrà esercitare la funzione giudicante tenendo conto delle norme dell'ordinamento sportivo vigenti, con particolare riguardo per quelle federali.

In tale quadro normativo, occorre soffermarsi sull'art. 117, RdG, che disciplina in maniera specifica la materia del ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.

In particolare, il comma secondo prevede che *“le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti”*.

Nella formulazione della norma, l'assenza del componente del Consiglio Federale (o del Collegio dei Revisori dei Conti), ovvero il suo dissenso, laddove presente all'assemblea, sono presupposti espliciti e inderogabili ai fini dell'impugnazione di una delibera adottata dal Consiglio Federale.

Nel caso di specie, il ricorrente, membro del Consiglio Federale, assume di avere dissentito dall'approvazione delle Delibera qui impugnata (nella premessa si legge che *“il consigliere Federale Enrico Medda, ritenendo la deliberazione sopra riportata contraria a*

norme di legge, allo Statuto Federale FIH e, soprattutto, al Codice di Comportamento Sportivo CONI e ai principi etico sportivi, ha ritenuto di dissentire dall'approvazione di detta delibera e, per i medesimi motivi, intende proporre, come in effetti propone, ricorso ai sensi degli art.li 117 del R. Giustizia e art. 26 dello Statuto [...]”.

Per contro, costituendosi nel procedimento, la FIH ha contestato che il Consigliere Medda *“nulla ha mai detto sulla modalità di svolgimento del CF o sull'identità dei partecipanti”*, precisando, altresì, che nemmeno in sede di Consiglio successivo, *“laddove viene approvato il verbale del Consiglio precedente, solleva alcun problema o irregolarità sulla votazione e sulla delibera adottata. E' evidente quindi che anche questo punto di ricorso è inammissibile (per il mancato dissenso, nei tempi e termini dovuti, del Consigliere Medda)”*.

La circostanza del dissenso del ricorrente, o meglio della manifestazione del dissenso in seno alla riunione del 18 aprile 2020, appare dirimente onde poter accertare la sussistenza del presupposto dell'art. 117 RdG, sopra richiamato.

Effettivamente, nell'atto introduttivo del procedimento il ricorrente fa reiteratamente menzione del *“verbale della seduta del 18/04/2020”*, eppure, per quanto possa sorprendere, tale documento non è stato allegato al ricorso né successivamente prodotto nei termini assegnati dal Tribunale Federale, come in sede di discussione orale è stato confermato dal legale del ricorrente.

A sua volta, la FIH ha depositato i verbali di alcuni Consigli Federali (C.F. n. 22 dell'8 aprile 2020 e C.F. n. 25 del 27 giugno 2020), ma non quello relativo al C.F. del 18 aprile 2020.

Manca agli atti, quindi, il verbale del Consiglio Federale nr. 514.23 del 18 aprile 2020, il cui esame sarebbe stato determinante al fine di accertare, come sopra accennato, l'eventuale dissenso del Cons. Medda.

Trattandosi di circostanza rimessa all'onere probatorio della parte interessata, il Tribunale Federale non avrebbe potuto supplire alle palesi carenze istruttorie del ricorrente attraverso acquisizioni d'ufficio, che peraltro neppure sono state richieste o sollecitate in sede di discussione orale.

Infatti, mutuando da fattispecie simili, quali, ad esempio, le decisioni assunte dai competenti organi delle Società di capitale o le delibere delle assemblee condominiali, la Suprema Corte ha statuito che *“l'impugnazione della delibera assembleare (è ammessa) soltanto da parte dell'assente, del dissenziente e dell'astenuito; pertanto, il condomino presente*

che abbia partecipato all'assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 05/09/1969; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1973), per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973). Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016). La ricorrente non fa riferimento in ricorso ad alcuna sua specifica deduzione istruttoria volta a sovvertire la risultanza del verbale che riportava l'approvazione senza dissensi della delibera.” (Cass. civ., Sez. 6-2, Ord. n. 11375 del 09.05.2017).

E' opinione del Tribunale che, in ossequio ai principi giurisprudenziali fin qui richiamati in tema di onere della prova, il ricorrente avrebbe dovuto provare il proprio dissenso primariamente in via documentale, quindi producendo il verbale della riunione in esame.

Tuttavia, quand'anche volesse ammettersi la possibilità di una prova orale del dissenso, rimane il fatto che il capitolo della prova testimoniale formulato dal ricorrente risulta del tutto inconferente circa l'onere di provare il dissenso espresso nel corso della seduta del Consiglio Federale, in quanto unicamente volto a dimostrare che *“la seduta del Consiglio Federale FIH del 18.04.2020 si è tenuta esclusivamente con collegamento audio e senza collegamento video”*: per questa ragione, quindi, il Tribunale non ha ritenuto di ammetterlo.

In conclusione, il ricorrente si è limitato a riferire il proprio dissenso, ma non ha dato alcuna prova del dissenso stesso, che, come visto, nella formulazione dell'art. 117 RdG è presupposto indefettibile dell'impugnazione avverso una delibera del Consiglio Federale.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato mentre rimane assorbita ogni ulteriore questione di merito.

Quanto alle spese di lite, in sede di discussione orale il legale della FIH ha precisato che non ne è stata fatta richiesta (per l'ipotesi di rigetto del ricorso) per *fairplay* nei confronti del Cons. Medda: sul punto, quindi, il Tribunale non può che rinvenire giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Relativamente al contributo versato dal ricorrente per l'accesso ai servizi di Giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 94 RdG si dispone che lo stesso venga definitivamente incamerato dalla FIH, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente e del conseguente esito del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH - Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul ricorso del sig. Enrico Medda nella qualità di Consigliere Federale della Federazione Italiana Hockey, lo dichiara infondato, e per l'effetto, lo rigetta.

Nulla per le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 94, Regolamento di Giustizia FIH, la tassa per la presentazione del ricorso rimane incamerata in favore della F.I.H.

Così deciso in Roma, il 21-28 luglio 2020

Il Presidente
fto Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
fto Avv. Luigi Tocci

Il Componente effettivo
fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione
Roma, 29 luglio 2020

Il Segretario Generale
fto Cinzia Profeta